



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 34	di data 20/12/22

**Oggetto: L.P. N. 26/1993 E S.M., L.P. N. 2/2016 E S.M., D.L. N. 77/2021 (CONVERTITO DALLA L. 108/2021) E D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE "HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITÀ PRESSO L'AREA EX SIT" A TRENTO " OPERA 6583 (IN CONFORMITÀ AI CAM E AI PRINCIPI DNSH), NELL'AMBITO DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA " NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE E VALIDAZIONE FASE RELATIVA AL PFTE - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 18.589.926,89 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E IVA).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- la Legge 27.12.2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", all'art. 1, comma 42, ha disposto l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
- le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, ai sensi del successivo comma 42-bis della citata Legge n. 160/2019, introdotto dal D.L. 06.11.2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29.12.2021 n. 233, che ha previsto un'integrazione delle stesse, sono confluite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", che prevede l'Investimento 2.1 "Interventi in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- in attuazione dell'art. 1, comma 42, della L. n. 160/2019 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.01.2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale", che all'art. 1 definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi. Con il medesimo Decreto sono concessi contributi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano, per l'importo massimo, per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i Comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, di 20.000.000,00 di euro;
- l'Amministrazione comunale, in data 03.06.2021, ha presentato domanda di ammissione al

pagina 1/13

finanziamento per il progetto "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit" per l'importo massimo ammissibile, pari ad euro 20.000.000,00, di cui euro 400.000,00 per spese di progettazione esecutiva;

- nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare dd 23.12.2021 n. 199 e successive variazioni, nella Sezione Operativa, Programmazione triennale dei Lavori Pubblici, è stata prevista la realizzazione dell'opera pubblica "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit";

- detta opera pubblica è stata inserita nel bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare dd 23.12.2021 n. 200 e successive variazioni;

- con Decreto 04.04.2022 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Comune di Trento è stato assegnato un finanziamento di euro 20.000.000,00 di cui euro 400.000,00 per spese di progettazione esecutiva per il progetto "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit" e che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto le erogazioni a favore dei comuni della Provincia autonoma di Trento sono disposte per il tramite dei bilanci della Provincia autonoma di Trento;

- l'area di intervento è individuata dall'area ex SIT, corrispondente all'ex gasometro della città, posta a sud del cavalcaferrovia di via S. Lorenzo, tra la ferrovia del Brennero e il Lung'Adige Monte Grappa, nonché in prossimità della funivia di Sardinia. Detta area, oggi destinata a parcheggio, insiste sulle pp.ffa. 3350, 1805/6, 2462/4, 2462/3, 2462/2, 3016, 2462/1, p.ed. 2671, 3540 in C.C. Trento di proprietà del Comune di Trento, ad eccezione di una porzione delle pp.ffa. 2462/3, 2462/2, di proprietà della Provincia autonoma di Trento;

vista la deliberazione del Consiglio comunale dd 27.10.2022 n. 131, con la quale è stato approvato in linea tecnica il documento preliminare di progettazione dell'opera in oggetto, datato settembre 2022, dell'importo complessivo di euro 22.730.000,00;

richiamata la deliberazione consiliare 27.10.2022 n 130, con la quale è stato approvato lo schema di "accordo di collaborazione per la realizzazione del nuovo "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit" a Trento" - finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - tra il Comune di Trento e la Provincia autonoma di Trento e con adesione di Trentino Trasporti S.p.A.;

precisato inoltre che il suddetto accordo prevede tra l'altro il finanziamento delle spese di progettazione definitiva, non coperte dal finanziamento ministeriale, con il concorso finanziario del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento, prevedendo un importo di euro 330.000,00 a carico della Provincia Autonoma di Trento;

atteso che la spesa complessiva di euro 22.730.000,00 prevista per l'intervento risulta per euro 20.000.000,00 a carico dei fondi P.N.R.R., euro 330.000,00 a carico del bilancio provinciale e per euro 2.400.000,00 a carico delle risorse finanziarie dell'Amministrazione comunale;

considerato che Trentino Trasporti S.p.a. ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con delibera del Consiglio di amministrazione di data 11.07.2022;

rilevato che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2269 dd. 13 dicembre 2022 ha approvato il sopracitato schema di accordo impegnando contestualmente a favore del Comune di Trento l'importo di euro 330.000,00 al fine di integrare lo stanziamento del capitolo destinato a finanziare l'Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit;

precisato che, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto 04.04.2022, il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è fissato al 30 luglio 2023, con termine intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale deve essere realizzato (pagato) almeno il 30% delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato; il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione, ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, è il 31 marzo 2026;

richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale dd 05.12.2022 n. 323 con cui è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit", P.N.R.R., finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, opera 6583, recante date

varie ed elaborato da un gruppo misto di progettazione, dell'importo complessivo di euro 22.730.000,00 e un importo a base di gara pari a euro 18.398.124,19;  
 - l'atto dirigenziale di data 14 dicembre 2022 con il quale, in esito a successivo approfondimento di dettaglio delle modalità di strutturazione della procedura di gara, è stata approvata la variante progettuale n. 1, datata dicembre 2022, con la quale è stato variato il quadro economico dell'opera, il Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative, il cronoprogramma e conseguentemente alcuni elaborati progettuali per i motivi puntualmente precisati nella stessa, mantenendo inalterato l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera di euro 22.730.000,00 di cui al quadro economico del PFTE approvato con deliberazione della Giunta comunale dd. 05.12.2022 n. 323;

rilevato, premesso tutto quanto sopra, che l'importo a base di gara ammonta ora ad euro 18.589.926,89 come risulta dal seguente prospetto:

	Oggetto	Importo
a.1	Importo esecuzione lavori (al netto degli oneri di sicurezza)	€ 17.510.329,61
a.2	Oneri di sicurezza	€ 325.000,00
a.1 + a.2	Importo complessivo esecuzione lavori	€ 17.835.329,61
b.1	Corrispettivo per progettazione definitiva	€ 418.398,74
b.2	Corrispettivo per progettazione esecutiva	€ 336.198,54
b	Totale per servizi di progettazione	€ 754.597,28
<b>a.1+a.2+b1+b2</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO</b>	<b>€ 18.589.926,89</b>

dato atto che il compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva è stato calcolato in conformità al Decreto ministeriale 17.06.2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e coerentemente con le linee guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

atteso altresì che lo stesso compenso, proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, rispetta il principio dell'equo compenso fissato dall'art. 13 bis della Legge 31.12.2012 n. 247, come modificato dall'art. 1, commi 487 e 488 della Legge 205/2017 ed applicabile anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri, ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo, sono definiti da Decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27, per effetto del richiamo operato dall'art. 19 quaterdecies del D.L. n. 148/2017 convertito in Legge n. 172/2017;

visto l'art. 48, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede: "E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

dato atto che ai sensi dell'art. 40 del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26", il PFTE, prima della sua approvazione in Giunta comunale è stato sottoposto alla verifica prevista dall'articolo 39 come da rapporto tecnico di verifica prot. n. 333567 dd. 30.11.2022; analoga verifica è stata effettuata sulla variante progettuale n. 1, datata dicembre 2022, come da rapporto tecnico di verifica prot. n. 348074 dd. 14.12.2022;

considerato che sussistono le condizioni, per quanto esplicitato nei punti precedenti, per procedere ad approvare e validare, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, da parte del Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana, ing. Giuliano Franzoi, responsabile unico del Procedimento, la fase relativa al PFTE (progetto di fattibilità tecnica ed economica), di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. dd 05.12.2022 n. 323 e alla variante progettuale n. 1, datata dicembre 2022, approvata con atto dirigenziale dd. 14.12.2022;

considerato che all'opera in oggetto si applica quanto previsto dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, che all'art. 48 comma 5 stabilisce che per le procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste tra l'altro dal PNRR "... è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione di lavori...";

atteso che ai sensi dell'art. 2 ter della L.P. n. 18/2021, aggiunto dall'art. 3 della L.P. n. 21/2021, all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 5 della L.P. n. 2/2016 e s.m., finanziati, in tutto o in parte, con risorse del P.N.R.R. e del P.N.C. "si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile";

richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 29 aprile 2022, n. 21, con la quale viene confermato che i riferimenti alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici contenuti all'interno delle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti P.N.R.R.", allegato alla circolare MEF-RGS dd 14 ottobre 2021, n. 21, intendono ricomprendere il complesso della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni emanate da parte delle Autonomie territoriali, incluse le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali è lo stesso D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 2, comma 3, ad operare un esplicito rimando;

considerato che l'opera risulta cofinanziata coi fondi P.N.R.R. e pertanto è necessario rispettare le tempistiche imposte dalla normativa vigente – come sopra meglio indicate - in ordine al perseguimento degli obiettivi del P.N.R.R. stesso e di conseguenza utilizzare tutte le possibilità di accelerazione sia in termini di individuazione delle procedure in grado di garantire la minore tempistica di espletamento che, ove possibile, di riduzione dei termini previsti dalle norme citate;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale dd. 16.12.2022, n. 348, immediatamente esecutiva, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale – in conformità all'art. 9, comma 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti - è stato deciso:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit" a Trento – Opera 6583 - nell'ambito del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, aderendo integralmente alle proposte del Progetto mobilità e rigenerazione urbana così come esposte in narrativa del medesimo atto e riportate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", Allegato n. 1, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Progetto mobilità e rigenerazione urbana si stabilirà di procedere con l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della

realizzazione dei lavori scegliendo il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi degli artt. 16, co. 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m.;

3. di rinviare a provvedimento dirigenziale del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana l'indizione della procedura di gara;
4. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B21002240001;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, co. 2, della L.P. n. 2/2016, lo scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana ritiene di ricorrere a una procedura di gara con un unico lotto poiché la tipologia di affidamento prevista, l'importo e la tipologia dei lavori non consentono la suddivisione in lotti funzionali, ma richiedono il completamento dell'opera nella sua interezza per poter essere fruibile a fine lavori. In particolare si prevede di procedere all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di tutte le opere mediante appalto integrato; la corretta progettazione dell'intervento non permette di prevedere una progettazione ed esecuzione di parti indipendenti dello stesso (lotti), dovendo essere considerato il disegno unitario dell'opera nella sua interezza all'interno di un progetto (definitivo ed esecutivo), che verrà sviluppato da un appaltatore, garante di un'esecuzione coerente di tutte le parti nelle quali l'intervento si articola;

dato atto che lo scrivente Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, al fine di consentire la massima garanzia di apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità, ritiene di procedere con l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori scegliendo il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale procedura offre la più ampia possibilità di partecipazione da parte dei soggetti interessati, garantendo adeguata apertura al mercato della procedura di scelta del contraente nonché permette l'aumento della concorrenza consentendo all'Amministrazione di scegliere l'offerta più conveniente tra un numero significativo di proposte e che della procedura di gara verrà data adeguata pubblicità secondo la normativa vigente;

ritenuto congruo un tempo di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 35 giorni, in quanto si considera tale termine adeguato rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi obbligatori per gli operatori economici partecipanti, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente) e al contempo ragionevolmente adeguato per consentire agli operatori economici di valutare la loro partecipazione e di elaborare adeguatamente l'offerta, tanto dal punto di vista tecnico che economico, anche considerati i tempi fissati dal Decreto di ammissione a finanziamento citato che impongono di procedere con la massima celerità in tutte le fasi della procedura;

ritenuto di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stante il fatto che detto criterio di aggiudicazione risulta essere obbligatorio oltre ad essere quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'affidamento che impongono l'apprezzamento, oltre che del prezzo offerto dai concorrenti, anche di altri elementi attinenti la qualità della proposta dei singoli offerenti finalizzata ad assicurare la migliore qualità del servizio professionale svolto e delle opere realizzate. Tale criterio consente all'Amministrazione di controllare e valutare la qualità dell'intervento che gli offerenti intendono realizzare mediante la valutazione della proposta tecnica (oltre che economica) del partecipante alla gara, proposta che dovrà essere orientata a sviluppare e dare attuazione alle caratteristiche funzionali e alle migliori soluzioni tecniche disponibili;

visto l'elaborato denominato Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili dalla commissione tecnica, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

preso atto che nell'ordinamento provinciale i criteri di aggiudicazione e, in particolare, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono disciplinati dagli artt. 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 con norma di carattere primario che si impone all'Amministrazione comunale. In ogni caso, tale sistema di valutazione dell'offerta, i singoli elementi e subelementi di valutazione e il metodo di attribuzione del punteggio sopra esposti si pongono sostanzialmente in linea con il contenuto delle linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate da ANAC con la sua delibera n. 1005 di data 21 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio dell'Autorità (ANAC) n. 424 del 2 maggio 2018;

ritenuto necessario che alla valutazione della qualità della proposta (e quindi all'offerta tecnica), alla luce di tutte le osservazioni svolte e del disposto dell'art. 17, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e s.m., sia da riservare una quota di punteggio pari a 80 punti in quanto il criterio di aggiudicazione predetto garantisce il raggiungimento del risultato che si prefigge, ossia la scelta di una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione le miglior rapporto costo/qualità con la garanzia dello svolgimento di una prestazione di qualità e la successiva realizzazione di un'opera di qualità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato pertanto di attribuire, per il perseguimento del predetto obiettivo, all'offerta tecnica un peso ponderale pari all'80 per cento (il punteggio massimo è di 80/100-esimi) e all'offerta economica un peso ponderale del 20 per cento (il punteggio massimo è di 20/100-esimi), come di seguito specificato:

	<b>Peso parziale</b>	<b>Peso totale</b>
<b>OFFERTA TECNICA</b>		<b>80</b>
A.1 – ORGANIZZAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	20	
A.2 – PROPOSTA DI SVILUPPO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI E COSTRUTTIVI DA ATTUARSI IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	20	
A.3 – ORGANIZZAZIONE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ED ELEMENTO TEMPORALE	20	
A.4 – MIGLIORIE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	10	
A.5 – ELEMENTI DI SOSTENIBILITÀ DEL CANTIERE	10	
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>		<b>20</b>
<b>PUNTEGGIO COMPLESSIVO</b>		<b>100</b>

atteso che, ferma restando l'attribuzione dei punteggi ai sub-elementi come disposto nell'elaborato citato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", è prevista la doppia riparametrazione del punteggio tecnico, che persegue l'obiettivo sopra enunciato della scelta di

una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia dello svolgimento di un servizio di qualità pur nella ricerca del contenimento della spesa. La doppia riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando, con la prima riparametrazione del punteggio relativo a ciascuno degli elementi di valutazione, il maggior peso parziale previsto per ciascuno di essi ed attribuendo, con la seconda riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto, il massimo peso complessivo previsto (80 punti) all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore viene attribuito il massimo peso previsto (20 punti). Con questo sistema si garantisce che anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica;

atteso che – ai fini della valutazione tecnica delle offerte - verrà nominata, con specifica determinazione dirigenziale, una Commissione tecnica ai sensi del combinato disposto degli art. 21 della L.P. n 2/2016 e s.m. e art. 38 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con provvedimento di data 24 novembre 2021, pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021, successivamente modificato, ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 "Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", ma che non si dispone ad oggi di uno schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

atteso che per la procedura in oggetto, con le specifiche caratteristiche sopra descritte, non esiste uno schema tipo approvato da ANAC e che – alla luce e premesso tutto quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare lavori del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema-tipo dell'ANAC sopra citato, ma apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) oltre che allo specifico settore di riferimento, trattandosi di appalto integrato quindi di lavori e progettazione;

ritenuto di ammettere alla gara, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 30 comma 1 della L.P. n. 26/1993 s.m., che si dimostrino in possesso dei requisiti di seguito indicati:

#### 1. Requisiti generali:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., vale a dire di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m..
- accettazione clausole contenute nel patto di integrità ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- come da previsioni per il caso di opere finanziate con fondi PNRR e PNC trovano integrale applicazione i commi 2, 3, 3 bis, 4 e 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108) secondo le specifiche previsioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio di Ministri Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali,

nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" e nelle disposizioni attuative successivamente emanate. Il dettaglio delle previsioni delle norme citate verrà specificato puntualmente negli atti di gara, sia per la fase dell'offerta che per gli adempimenti nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

2. Requisiti di qualificazione/partecipazione per la realizzazione dei lavori: possesso di qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione – SOA – per categorie e classifiche adeguate all'importo e tipologia di lavori posti a base di gara (come precisato nel disciplinare di gara);

3. Requisiti dei soggetti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva:

A requisiti di idoneità:

- nel caso di liberi professionisti singoli o associati: iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. In particolare ciascun professionista deve essere iscritto al pertinente albo professionale (qualora costituito) e deve altresì possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge, se ed in quanto richiesto dalla mansione effettivamente svolta;

- per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria artigiano e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

- nel caso di raggruppamenti temporanei tra impresa e più di uno dei soggetti di cui all'art. 20 della l.p. n. 26/1993: è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 20, co. 5-bis, della l.p. n. 26/1993;

B requisiti di capacità economica e finanziaria:

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del regolamento di attuazione della l.p. n. 26/1993, realizzato nei migliori cinque anni degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del disciplinare per un importo pari ad almeno euro 2.263.791,84;

C requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare, di incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie E.03, S.03, IA.01, IA.02, IA.03 ai sensi dell'art. 8 del dm 17 giugno 2016, il cui importo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria secondo quanto puntualmente indicato nel disciplinare di gara.

- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare, di due incarichi (c.d. servizi di punta) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie E.03, S.03, IA.01, IA.02, IA.03 cui si riferiscono gli incarichi da affidare, analoghi a quello oggetto dell'affidamento per dimensioni e caratteristiche tecniche, il cui importo sia almeno pari, per ognuna delle classi e delle categorie dei lavori, a 0,40 volte il valore stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi in gara sono individuate nel Disciplinare di gara.

- numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno n. 8 (otto) unità. Per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara.

Nel caso in cui l'Impresa intenda avvalersi o associare più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. n. 26/1993 e s.m. il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto B e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al primo alinea (avvenuto espletamento incarichi) e terzo alinea (numero medio di personale tecnico) del presente

paragrafo C possono essere posseduti cumulativamente.

Il requisito di cui al secondo alinea (c.d. servizi di punta) del presente punto C NON è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero da uno dei soggetti di cui all'art. 20 della L.P. n. 26/1993 e s.m.

Inoltre, ciascuno dei due servizi deve necessariamente ricomprendere tutte le tipologie di lavorazioni richieste.

La comprova dei requisiti è fornita secondo quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara;

atteso che la comprova del possesso di tutti i requisiti sopra indicati per quanto riguarda la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE e consorzi stabili in ragione della forma di partecipazione è specificata dettagliatamente nel Disciplinare di gara;

ritenuto opportuno, a fini acceleratori e anche in ragione di quanto previsto dall'art. 2 comma 8 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m., con riguardo alla procedura di cui all'oggetto che ci si avvalga del sistema di inversione procedimentale di cui all'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m.;

richiamato, per quanto riguarda il subappalto, l'art. 26 comma 1 ultimo capoverso della L.P. n. 2/2016 e s.m. ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla L. n. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016 e s.m., per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente Progetto, effettuata tale verifica, ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal Capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che, per quanto riguarda il subappalto relativo all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, trova applicazione l'art. 20 comma 12 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., che dispone: "L'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista";

ritenuto di considerare anomala l'offerta ai sensi dell'art. 58.29 comma 2 della L.p. n. 26/1993 e s.m. che prevede quanto di seguito: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara". Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. n. 26/1993 e s.m., "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa";

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara nonché ai sensi dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nella misura pari al 2% dell'importo posto a base di gara. Il valore della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'ar. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

attesa la necessità di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

atteso che nell'art. 5 "Disciplina economica" del Capitolato speciale d'appalto sono previsti i termini e le modalità di pagamento. Tali termini sono giustificati dalla necessità di espletare le verifiche ed i controlli che le norme prevedono in materia di pagamenti eseguiti dalla Pubblica Amministrazione in materia fiscale, contabile, nonché di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali, la sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario, la carenza di liquidità collegata ai trasferimenti di finanza locale, il prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

ritenuto, inoltre, di inserire nel disciplinare di gara l'avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della L.P. n. 2/2020 e s.m. che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

rilevato che il progetto definitivo ed esecutivo deve essere redatto nel rispetto del DNSH secondo quanto previsto dalla specifica normativa e nell'osservanza dei "Criteri Ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" di cui al Decreto 11 ottobre 2017 così come previsto dal combinato disposto dell'art. 12 bis della L.P. 2/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 141 dd. 02 febbraio 2018, come dettagliatamente prescritto nel Capitolato speciale d'appalto, e che all'operatore economico verrà richiesto di fornire le dichiarazioni specificatamente richieste nel Disciplinare di gara;

ritenuto che l'impresa mandataria debba assumere in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, al fine di assicurare che la mandataria sia effettivamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto;

ritenuto di prevedere nel disciplinare che, ove sussistano ragioni di urgenza e in conformità

di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;

preso atto, inoltre, dell'opportunità che negli atti di gara, al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura e la sua conclusione con buon esito, siano inserite le clausole di seguito indicate:

- riserva della facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e/o nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riserva della possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata dalla Commissione tecnica idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B21002240001;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni

consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.P. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- la L.P. n. 18/2021 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- il D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 21.01.2021;
- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri di data 04.04.2022;
- il Decreto sindacale 30.12.2020 prot. n. 306185 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria nota istruttoria di data 19 dicembre 2022 prot. n. 352276;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

#### d e t e r m i n a

1. di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica, tenuto conto del disposto di cui all'art. 48 del D.L. n. 77/201 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021), prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m. per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione "Hub di interscambio della mobilità presso l'area ex Sit" a Trento – Opera 6583 - nell'ambito del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e secondo gli indirizzi indicati nella deliberazione della Giunta comunale 16.12.2022 n. 348, immediatamente eseguibile;
2. di approvare lo schema di Disciplinare di gara a procedura aperta telematica, redatto dall'Ufficio Gare lavori del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di subordinare il perfezionamento del rapporto con l'aggiudicatario della gara alla stipulazione del relativo contratto, da formalizzare nella forma di atto pubblico informatico, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
4. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto Regolamento il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
6. di stabilire che, ove sussistano ragioni di urgenza e in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del relativo contratto, decorso il

- termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;
7. di dare atto che il progetto di fattibilità tecnico-economica, "Hub di interscambio della mobilità presso l'area Ex Sit", PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, opera 6583, è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n. 323 di data 5 dicembre 2022;
  8. di dare atto che la somma di euro 19.880.719,71 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con la determinazione 21.06.2022 n. 59/13 di euro 119.280,29 (oneri e i.v.a. compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
  9. di dare atto che con la determinazione 12.10.2022 n. 59/26 e la deliberazione consiliare 27.10.2022 n. 131 sono stati prenotati rispettivamente l'importo di euro 726.748,11 e l'importo di euro 2.000.000,00 quali ulteriori stanziamenti dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
  10. di approvare e validare, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108, la fase relativa al PFTE (progetto di fattibilità tecnica ed economica), di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. dd 05.12.2022 n. 323 e alla variante progettuale n. 1, datata dicembre 2022, approvata con atto dirigenziale dd. 14.12.2022, come da rapporto tecnico di verifica prot. n. 333567 dd. 30.11.2022 e prot. n. 348074 dd. 14.12.2022;
  11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, anche ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, è il sottoscritto Dirigente del Progetto mobilità e rigenerazione urbana, ing. Giuliano Franzoi;
  12. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D61B21002240001.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
ing. Giuliano Franzoi

Trento, addì 20/12/22



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO MOBILITA' E  
RIGENERAZIONE URBANA

Determinazione Dirigenziale	
N. 59/ 34	di data 20/12/22

**Oggetto:** L.P. N. 26/1993 E S.M., L.P. N. 2/2016 E S.M., D.L. N. 77/2021 (CONVERTITO DALLA L. 108/2021) E D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE "HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITÀ PRESSO L'AREA EX SIT" A TRENTO " OPERA 6583 (IN CONFORMITÀ AI CAM E AI PRINCIPI DNSH), NELL'AMBITO DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA " NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE E VALIDAZIONE FASE RELATIVA AL PFTE - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 18.589.926,89 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E IVA).

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 21 dicembre 2022